



CITTÀ
DI ANDRIA

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
24 MAR. 2016
ARRIVO Prot. n. 0028932 del 24.03.2016

Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
DI ANDRIA

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile Settore
Avv. Ottavia MATERIA

Visto: per presa visione l'Assessore
Avv. Silvio LATTANZIO

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposta viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L. n. 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____
2. Assenti _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____ per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____ per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____ per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____ per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____ per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art.7 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii. conferisce al Comune la facoltà di adottare Regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare, tra l'altro, per l'esercizio delle funzioni;
- che l'art. 13 del predetto Decreto Legislativo pone in carico al Comune tutte le funzioni amministrative, tra cui principalmente, ciò che riguarda il territorio comunale nei servizi alle persone ed alla comunità;

DATO ATTO:

- che risulta necessario provvedere all'adeguamento del vigente "Regolamento del Mercato all'Ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli" anche e soprattutto alla luce del redigendo bando di assegnazione dei posteggi presenti all'interno della struttura comunale sita in Via Barletta, 86;
- che l'Amministrazione Comunale riconosce il Mercato Ortofrutticolo di Andria come uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo economico della Città soprattutto durante questo periodo di crisi economica;

RILEVATO:

- che il "Regolamento del Mercato all'Ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli" è stato deliberato con atto consiliare n. 478 del 2 agosto 1971, successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 70 del 6 Marzo 1972, n. 201 del 23 dicembre 1997 e Delibera di Giunta Comunale n. 205 del giorno 11 Settembre 2001;
- che il predetto Regolamento appare superato per l'intervento di nuove norme, segnatamente all'ambito del commercio, e soprattutto in ordine sia alla qualità ed all'igiene dei prodotti ortofrutticoli freschi che ai criteri di assegnazione dei posteggi;
- che il Comune di Andria, nel porre tra i propri obiettivi la tutela e la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi di qualità, derivanti soprattutto dalle produzioni locali, ritiene indispensabile individuare nuove regole per la disciplina della commercializzazione e vendita degli stessi rispettando tutte le Leggi e le Norme di Settore;
- che l'Assessorato allo Sviluppo Economico e Marketing Territoriale ha predisposto una proposta di Regolamento, allegata alla presente, denominato "Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo di Andria";
- che la proposta del Regolamento di che trattasi si propone come strumento utile per una corretta gestione e valorizzazione, del Mercato Ortofrutticolo di Andria;

VISTO lo schema di Regolamento denominato "Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo di Andria" allegato al presente provvedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole in linea tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale Avv. Ottavia Matera, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il seguente parere espresso dalla _____ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del _____;

DELIBERA

- di approvare l'allegato **"Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo di Andria"**;
- di ritenere cessati, a far data dall' approvazione del nuovo regolamento, gli effetti del "Regolamento del Mercato all'Ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli" deliberato con atto

consiliare n. 478 del 2 agosto 1971, successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 70 del 6 Marzo 1972, n. 201 del 23 dicembre 1997 e Delibera di Giunta Comunale n. 205 del giorno 11 Settembre 2001

- di dare "immediata esecutività" al presente provvedimento.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta *ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

favorevole

Il,

Il Responsabile di Settore
Avv. Ottavia MATERA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO *ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

Il,

Il Responsabile di Settore



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI ANDRIA (BT)



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

ART.1

DEFINIZIONE DEL MERCATO

Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati, siti lungo Via Barletta al civico n.86 di questa Città, costituiscono il Mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella Legge del 25 marzo 1959, n.125 e ss.mm.ii..

Per vendita all'ingrosso deve intendersi quella effettuata per colli interi o confezionati, o per derrate sciolte in quantità non inferiore ai Kg.10 (dieci).

ART.2

GESTIONE DEL MERCATO

Il Mercato Ortofrutticolo è gestito dalla Pubblica Amministrazione della Città di Andria.

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, all'ammortamento e miglioramento dei relativi impianti.

All'uopo l'Ente gestore crea apposito capitolo nel civico bilancio ove confluiscono i proventi dell'attività giornaliera, e dalla quale il Settore di appartenenza, potrà attingere per gli interventi migliorativi della struttura.

ART.3

NOMINA DEL DIRETTORE DEL MERCATO

Al Mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento dello stesso; la sua nomina è fatta dall'Ente che gestisce il Mercato.

A tale carica sono ammessi a concorrere coloro che sono in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Agrarie.

La nomina del Direttore avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dall'Ente gestore del mercato.

L'esame consiste in un colloquio che i candidati devono sostenere innanzi ad una commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Ente gestore.

Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale e della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

L'Ente Gestore può nominare un vice direttore del mercato con le modalità previste per la nomina del Direttore.

Ai sensi del penultimo comma dell'articolo quattro del Decreto Ministeriale del 10 aprile 1970, tale nomina sarà obbligatoria qualora il movimento delle merci del mercato di Andria dovesse superare il milione di quintali di derrate annue.

ART.4

ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente Gestore in relazione all'effettiva necessità funzionale del Mercato.

Il rapporto d'impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti per gli altri dipendenti del Comune, in relazione alla categoria attribuita a ciascuno di essi.

ART.5

COMPITI DEL DIRIGENTE

Il Dirigente ha il compito di:

1. Stab ilire il numero dei posteggi di cui il Mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile ed a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai produttori ed eventualmente quella destinata ai venditori occasionali.
Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del Mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda. La superficie scoperta a disposizione di ciascun posteggio è quella indicata nella planimetria allegata al contratto di concessione e il canone versato mensilmente è commisurato alla stessa, indipendentemente dal reale utilizzo giornaliero;
2. Esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di Mercato proposte dall'Ente che gestisce il Mercato;
3. Pr oporre all'Ente Gestore, le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del Mercato stesso, ai fini di assicurare la massima efficienza funzionale, anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
4. Pr oporre all'Ente Gestore, le modifiche da apportare al Regolamento di Mercato, in base alle necessità accertate, per un più aderente



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

funzionamento del Mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;

5. Deliberare le sanzioni della sospensione fino ad un massimo di tre mesi, nei confronti degli operatori del Mercato, secondo quanto stabilito dall'art.15 della Legge 25 marzo 1959, n.125 e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi, dal Direttore del Mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge;
6. Esprimere parere sull'organico del personale del Mercato predisposto dall'Ente Gestore su proposta del Direttore del Mercato;
7. Esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959, n.125 e dal presente Regolamento.
8. Irrogare sanzioni così come previsto dall'art. 27 del presente Regolamento.

ART.6

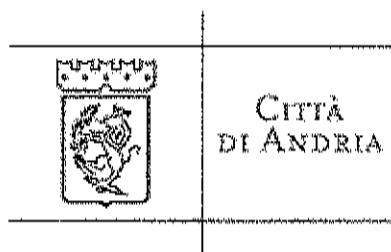
COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO

Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di Legge e del presente Regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente Gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate.

Egli dirige il personale comunale ivi compreso quello addetto alla vigilanza (Polizia Municipale) in servizio presso il Mercato, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente Gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel Regolamento del Personale.

Al Direttore del Mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

1. Accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
2. Curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
3. Vigilare affinché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
4. Accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal presente regolamento;
5. Intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
6. Autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

7. Proporre all'Ente Gestore o al Dirigente, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica della vendita e dei servizi;
8. Accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
9. Accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità, e ove occorra, la varietà della merce;
10. Vigilare affinché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori, si svolga secondo le norme di legge e del presente regolamento;
11. Vigilare affinché non vengano adoperati artifici, tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e non vengano perpetuate frodi;
12. Eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
13. In casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone all'Ente Gestore ed al Dirigente;
14. Curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione di Mercato;
15. Curare, nel quadro delle attrezzature di Mercato, la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo articolo 47;
16. Esercitare le funzioni di Polizia Amministrativa del Mercato a mezzo degli Operatori di Polizia Municipale messi a sua disposizione;
17. Curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui la successivo art.11;
18. Emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
19. Svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari, nonché dal presente Regolamento.

Il Direttore ha la facoltà di allontanare dal Mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della Legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del Mercato.

Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori del Mercato.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

ART.7

RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

E' facoltà dell'Ente Gestore effettuare, a propria discrezione e a cadenza dallo stesso determinata, la rilevazione statistica delle quantità e dei prezzi, delle singole merci introdotte nel Mercato.

La rilevazione statistica delle quantità, è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel Mercato.

Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà), della qualità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere a propria discrezione la Direzione del Mercato, deve essere effettuata a mezzo del personale all'uopo qualificato, mediante il metodo dell'osservazione eventualmente combinato con quello dell'intervista.

Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto "*Valore-Peso*" e pertanto essere ancorato alla quantità, qualità e varietà dei prodotti.

La elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati nel Mercato.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono, ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

I dati individuali rilevati in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto d'ufficio, e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, potranno essere oggetto invece, della massima divulgazione.

ART.8

POLIZIA DEL MERCATO

L'ordine pubblico e il rispetto delle regole di circolazione degli autoveicoli e di tutti i mezzi di trasporto all'interno del Mercato è assicurato dal personale appartenente alla Polizia Municipale in servizio presso lo stesso.

Ad esso spetta anche il compito di presidiare, costantemente, per tutta la durata di accesso limitato, compreso quello stabilito per il libero accesso dei consumatori, in collaborazione con i dipendenti amministrativi della struttura, i cancelli di ingresso all'area mercatale, onde consentire l'accesso solo agli autorizzati muniti di regolare tessera d'ingresso in corso di validità nonché ai titolari e dipendenti delle ditte concessionarie parimenti autorizzati.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

ART.9
SERVIZIO DI VERIFICA DEL PESO

All'interno dell'area del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti, un servizio di verifica del peso.

La Direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

ART.10
GESTIONE DEI SERVIZI

L'Ente Gestore provvede, direttamente o mediante concessione, ai seguenti servizi di mercato:

- 1.Servizio di pulizia del mercato;
- 2.Servizio di bar e ristoro;
- 3.Servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autocarri, automobili o altri mezzi di trasporto;
- 4.Ogni altro servizio del mercato.

Tutti i servizi dovranno essere disciplinati da apposite norme.

Le concessioni sono regolate da apposite convenzioni tra l'Ente Gestore e le ditte concessionarie;

Le stesse possono avere durata di 4 (quattro) o 6 (sei) anni e alla scadenza i box occupati dalle ditte concessionarie vanno resi liberi da persone e cose e restituiti all'Ente Gestore.

Le ditte concessionarie non possono cedere il servizio assunto, pena la decadenza della convenzione.

ART.11
SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi provinciali e comunali di sanità, facendo osservare le norme vigenti al momento dei controlli nonché quelle che saranno impartite dal Ministero della Salute anche in materia di igiene del suolo e dell'abitato.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

Detti organi possono dichiarare non idonee alla alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione del Mercato.

ART.12 **FACCHINAGGIO**

E' vietato accostare autoveicoli, autocarri e motocarri e in ogni caso veicoli a motore, ai posteggi, ai fini del carico e dello scarico delle merci, che dovrà, invece avvenire a mezzo muletti elettrici o transpallet e simili.

Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del Mercato, possono essere svolte dall'Ente Gestore, possono essere date dallo stesso in concessione, oppure possono essere eseguite da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art.121 del T.U. delle leggi P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, e autorizzati dall'Ente Gestore, su proposta del Direttore del Mercato, sentiti i rappresentanti sindacali della categoria operanti nel Mercato.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti (con consegna annuale presso la Direzione del Mercato della documentazione comprovante tale condizione) per tale specifica mansione.

Gli acquirenti possono, anch'essi, provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti o coadiuvanti, regolarmente assunti e debitamente autorizzati dalla Direzione del Mercato previa verifica dei requisiti (contratti di assunzione e/o collaborazione etc.), limitatamente alle merci di loro proprietà.

Nei casi di esigenza eccezionali, derivati da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e di facchinaggio, il Direttore di Mercato può autorizzare gli operatori, sempre in conformità alle norme di cui al 2° e al 3° comma del presente articolo, a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini liberi.

Tutti gli operatori che vorranno avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla Direzione del Mercato.

I concessionari sono obbligati alla presentazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, dell'elenco dei dipendenti e del DURC, ai sensi dell'art.11/bis della Legge 102/2009, pena la risoluzione del contratto. Gli stessi dovranno dichiarare che i dipendenti assunti siano idonei in base alle leggi vigenti a svolgere le mansioni a ciascuno assegnate.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

I facchini liberi per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere all'interno del mercato, debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.

Sulla determinazione annuale del numero e sull'indicazione nominativa dei facchini liberi a disposizione degli operatori, provvede l'Ente Gestore, su proposta del Direttore, sentito il Dirigente ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, in modo da garantire un efficiente servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'Ente Gestore, sentito il Dirigente ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne sia richiesta.

E' ad essi, altresì, vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno delle loro attività.

Durante la loro permanenza nel Mercato e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente Gestore sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini.

Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.

I facchini possono liberamente unirsi in cooperative, carovane, gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti.

Per altro ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purché dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi dell'esercizio della loro attività.

I facchini liberi che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal Direttore del Mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

- a) la diffida scritta ed orale disposta dal Direttore del Mercato;
- b) la sospensione dal Mercato da uno a quindici giorni disposti dal Direttore;
- c) nei casi gravi, la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal Mercato disposta dall'Ente gestore, su proposta del Direttore, sentito il Dirigente, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al Mercato per nessun motivo.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

Gli operatori alle vendite, singoli od associati, quando le particolari esigenze del Mercato lo consigliano, possono affidare, con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane o ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini liberi, i servizi di cui al 2° comma del presente articolo.

La convenzione è approvata dall'Ente Gestore ed è resa esecutiva dal Dirigente, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e degli operatori di Mercato.

ART.13
PESATURA DEI PRODOTTI

Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita e periodicamente, come da norme vigenti, sottoposte a verifica da parte degli enti certificatori.

La Direzione del Mercato pone a disposizione degli operatori economici un servizio di pesatura.

ART.14
TARIFFE

Le tariffe dei servizi di mercato, sono proposte dall'Ente Gestore.

Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore di Mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Le tariffe di pedaggio, vanno riferite ad ogni singolo mezzo e non è possibile chiedere l'accesso di più mezzi versando la quota di un singolo mezzo.

Il versamento del pedaggio effettuato al mattino non esonera il frequentatore dal versamento pomeridiano, qualora lo stesso ritornasse nel pomeriggio.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il Direttore del Mercato può sospendere dal Mercato coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte del Dirigente.

ART.15 **CASSA DEL MERCATO**

Nel Mercato può essere istituita una cassa per il servizio di Tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di Mercato.

1. La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata dalla normativa vigente, mediante apposita convenzione stipulata dall'Ente Gestore.
2. il Regolamento della cassa di Mercato deve essere adottato con deliberazione dell'Ente Gestore.

ART.16 **RESPONSABILITA'**

Salve ed impregiudicabili le responsabilità di Legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimento di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente Gestore.

A loro carico il Direttore del Mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

ART.17 **VENDITORI**

Sono ammessi alle vendite nel Mercato:

- a) I commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli (Reg. CE 1148/2001 e s.m.i. - BNDOO - Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli);
- b) I produttori ortofrutticoli, singoli o associati, iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

coloro i quali, qualora non iscritti, si impegnino ad esibire idonea certificazione dalla quale si evinca che i prodotti oggetto di vendita nel mercato provengono da fondi in proprietà oppure condotti con idoneo titolo di conduzione.

All'uopo la Direzione del Mercato si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi in campo volti a verificare la veridicità di quanto dichiarato. Gli stessi, altresì, sono tenuti ad autocertificare la propria posizione ai sensi delle Norme Leggi e Regolamenti vigenti in materia di autocertificazione;

- c) I consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- d) Gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- e) Le organizzazioni di produttori .

ART.18
COMPRATORI

Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a) I commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli (Reg. CE 1148/2001 e s.m.i. - BNDOO – Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli);
- b) I commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli singoli o associati iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli;
- c) Gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- d) Le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo, i gestori di alberghi , ristoranti, mense, spacci aziendali nonché pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le unioni volontarie;
- e) Gli Enti comunali di consumo e le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica.

Nelle fasce di orario stabilite dall'art.33 del presente Regolamento sono ammessi i consumatori che, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal presente Regolamento di Mercato (Kg.10).



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

ART.19
COMMISSIONARI, MANDATARI E ASTATORI

Sono ammessi ad operare nel Mercato, per le vendite e per gli acquisti anche commissionari e mandatari che abbiano prestato all'Ente Gestore cauzione fruttifera non inferiore a € 100,00 (cento/00) in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria. L'importo della cauzione è fissato dall'Ente Gestore, tenuto conto dell'importanza del Mercato e sentito il Dirigente.

La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.

I commissionari e i mandatari, operanti fuori Mercato, devono versare la cauzione al Comune per l'importo e con le modalità da questo stabiliti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n.125.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato anche astatori.

ART.20
**ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE
ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI**

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel Mercato è accertato dal Direttore del Mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a) Certificazione di iscrizione negli appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli n.17 e n.18 lettera a) e/o b) del presente Regolamento;
- b) Certificazione relativa alle disposizioni comunitarie vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli (Reg. CE 1148/2001 e s.m.i. - BNDOO - Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli) per gli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) degli articoli n.17 e n.18 del presente Regolamento;
- c) Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. nonché idonea certificazione (contratti di fitto registrati, fascicolo Agea, documentazione fiscale acquisto semi, piantine etc.) dalla quale si evinca che i prodotti oggetto di vendita nel Mercato provengono da fondi in proprietà oppure condotti con idoneo titolo di conduzione per gli



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

appartenenti alle categorie non sottoposte all'obbligo della iscrizione negli albi di cui alla lettera b) dell'articolo n.17;

- d) Certificazione rilasciata dalla CCIAA della provincia in cui risiede l'interessato dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli n.17 e n.18 lettere c) e d);

ART.21

DOCUMENTI PER L'ACCESSO AL MERCATO

Il Direttore del Mercato, rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, bollata e dallo stesso Direttore firmata.

Per il rilascio della tessera, i richiedenti sono tenuti a presentare apposita istanza, allegando tutta la documentazione di cui al precedente articolo n.20.

Nella tessera devono essere indicate:

- a) Le generalità del titolare;
- b) Il titolo di ammissione al Mercato;
- c) Validità.

Per il rilascio della tessera è necessario presentare istanza in carta semplice allegando tutta la documentazione di cui innanzi e l'Ente gestore può imporre il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

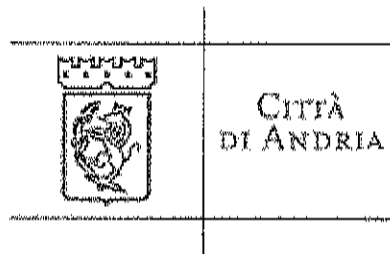
Il pagamento del diritto, ove imposto, deve essere fatto a favore dell'Ente Gestore del Mercato.

Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente, l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

I produttori che conferiscono merce non possono, se in possesso della licenza al dettaglio, contestualmente, approvvigionarsi ma, sono tenuti dopo aver conferito le merci, ad uscire e rientrare all'interno dell'area mercatale all'orario previsto per gli acquisti.

Parimenti gli ambulanti non possono essere coadiuvanti di altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio.

Ciascun commerciante al dettaglio può chiedere il rilascio di apposita tessera solo max per n.2 coadiuvanti per i quali è obbligato a presentare idonea documentazione dalla quale si evinca il rapporto regolare di dipendenza nel caso gli stessi non siano parenti entro il I° grado.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso il ricorso al Dirigente, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

I Consorzi, le Cooperative e le Società possono presentare un'unica richiesta di rilascio a firma del legale rappresentante relativamente ai propri soci.

Detta tessera, strettamente personale, dovrà essere esibita ogni qualvolta si accede al Mercato contestualmente al titolo che abilita all'ingresso (ricevuta ticket).

La stessa, inoltre, dovrà essere esposta-indossata in modo visibile dall'intestatario per tutta la durata di permanenza all'interno del Mercato. Chiunque venga sorpreso all'interno del Mercato privo della suddetta tessera, oltre ad essere allontanato, potrà incorrere nelle sanzioni di cui al successivo articolo n.47 del presente Regolamento.

La validità della tessera è stabilita in anni 1 (uno) a partire dal 1° gennaio di ogni anno e sino al 31 dicembre.

Pertanto gli operatori, a prescindere dalla data in cui si muniscono per la prima volta della tessera, dovranno presentare istanza di rinnovo, allegando tutta la documentazione di rito, entro il 15 febbraio di ogni anno.

Trascorso tale periodo i contravventori potranno incorrere nei provvedimenti di cui al successivo articolo n.47 del presente Regolamento.

ART.22

DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE

Le organizzazioni di produttori di cui alla legge n.622 del 27 luglio 1967 e s.m.i., i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla CCIAA, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche a mezzo di familiari o altre persone dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati con apposita tessera dalla Direzione del Mercato, gli uni o gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge n.622 del 27 luglio 1967, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché gli altri Enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti negli albi



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

della CCIAA della provincia di appartenenza e/o in possesso dell'iscrizione all'albo degli operatori ortofrutticoli (BNDOO).

I commercianti all'ingrosso, anche se titolari dei posteggi di vendita, durante le contrattazioni possono provvedere all'acquisto di prodotti nell'ambito del Mercato.

Le eventuali rivendite di tali prodotti nell'ambito del Mercato, debbono essere immediatamente notificate al Direttore del Mercato stesso.

I commissionari, i mandatari e gli astatori, non possono esercitare per conto proprio sia nel Mercato che fuori di esso, il commercio dei prodotti oggetti dell'attività del Mercato nel quale operano; né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti, potrà incaricare altre ditte commissionarie operanti nel Mercato stesso della vendita delle derrate ricevute, dandone immediatamente comunicazione al Direttore del Mercato.

ART.23
POSTEGGI E LORO DESTINAZIONE

1. Per posteggi si intendono locali o anche solo spazi determinati in cui gli operatori possono svolgere la loro attività commerciale;
2. Il numero, le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi vendita, sono stabiliti con Delibera di Consiglio Comunale dell'Ente Gestore, in base agli spazi effettivamente disponibili nella struttura e possono, nel tempo, mutare in base a sopravvenute esigenze e al volume d'affari;
3. I posteggi fissi sono, di preferenza, destinati alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli di cui alla legge 27 luglio 1967, n.622 e s.m.i., alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, ai commercianti all'ingrosso e ai commissionari e mandatari iscritti agli albi tenuti presso la CCIAA del territorio di appartenenza e in regola con le norme comunitarie (albo BNDOO) che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.
4. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge predetta, che svolgono attività a carattere stagionale, può essere riservata dal Dirigente una parte adeguata dello spazio esistente in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico del mercato.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

ART.24
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi fissi, per attività a carattere continuativo, sono assegnati dall'Ente gestore del Mercato agli operatori di cui agli articoli n.17 e n.19 su domanda degli interessati per la durata improrogabile di dodici anni, previa indizione di bando pubblico, in base ai seguenti criteri volti a stabilire un ordine di priorità alle assegnazioni.

Possono partecipare all'assegnazione in concessione dei posteggi all'interno del Mercato generale Ortofrutticolo di Andria gli operatori economici di cui agli articoli n.17 e n. 19 del presente Regolamento di Mercato e che non presentino irregolarità contributiva (DURC).

I criteri per l'assegnazione in concessione dei posteggi tengono conto delle quantità di derrate commercializzate, della solvibilità delle Ditte richiedenti, delle attrezzature e dei mezzi in possesso, dell'impiego di manodopera regolarmente assunta e documentata, dell'anzianità di posteggio nel Mercato Generale Ortofrutticolo di Andria.

Le Ditte già operanti all'interno del Mercato o che hanno in passato svolto attività, potranno prendere parte al nuovo bando solo se in regola con i pagamenti pregressi al momento di indizione dello stesso.

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- ▲ **Capacità Imprenditoriale o professionale: FINO A 55 punti**
- ▲ **Peculiarità della Ditta: FINO a 15 punti;**
- ▲ **Attività nel Mercato Generale Ortofrutticolo di Andria: FINO a punti 30**

TOTALE PUNTI 100

All'interno dei suddetti criteri i punteggi saranno attribuiti così come di seguito:

<u>CAPACITA' IMPRENDITORIALE O PROFESSIONALE</u>	
DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
Quintali di derrate (documentate) acquistate nei mercati pubblici o a gestione mista pubblico-privata: punti 0,5 per ogni 2000 q.li annui fino ad un max di punti 20 ; per le frazioni di migliaia di quintali il punteggio viene arrotondato per difetto se inferiore o uguale a q.li 1000 e per eccesso se superiore a q.li 1000 (es. q.li. 5000= punti 1 - q.li 5001 = punti 1,5);	MAX 20



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

5001 = punti 1,5);	
Volume di affari calcolato sulla media annua dell'ultimo triennio o, in mancanza, sulla media rapportata ad anno nel periodo valutabile: punti 1 per ogni €.130.000,00= di volume d'affari fino ad un max di punti 15 ;	MAX PUNTI 15
Magazzini e frigoriferi. Magazzini: punti 0,25 per ogni 50 mq di superficie fino ad un max di punti 2 (il titolo di possesso deve risalire con data certa ad almeno un anno prima della domanda. Frigoriferi (celle frigorifere fisse: punti 0,25 per ogni 50 mc. di volume sino ad un max di punti 2 ; (il titolo di possesso deve risalire con data certa ad almeno un anno prima della domanda);	MAX PUNTI 4
Mezzi di Trasporto in possesso dell'azienda, con presentazione della relativa documentazione, fino ad un max di punti 4 da distribuirsi come segue: Autocarri e similari punti 0,25 per ogni q.li 50 di portata utile sino ad un max di punti 3 ; Mezzi di sollevamento: punti 0,25 per ogni mezzo elettrico (<i>muletto transpallet</i> e simili) sino ad un max di punti 1 ;	MAX PUNTI 4
Personale dipendente: fino ad un max di punti 12 distribuiti come segue: per ogni dipendente regolarmente assunto (documentato) a tempo indeterminato in forza da almeno 6 mesi (documentati) punti 1; per ogni dipendente a tempo determinato regolarmente assunto (documentato), in forza da almeno 3 mesi (documentato) punti 0,50;	MAX PUNTI 12
<u>PECULIARITA' DELLA DITTA</u>	
Percentuale di acquisti di produzione regionale Pugliese individuata e tutelata a norma di legge D.O.C., D.O.P., I.G.P., I.G.T. o simili nell'ultimo biennio: per ogni 1% di fatturato del prodotto regionale punti 1 sino ad un max di punti 5 ;	MAX PUNTI 5
Forma di Associazione tra i produttori agricoli (Coop. Consorzi e simili): punti 1 ogni q.li 1000 di prodotti annui fatturati fino ad un max di punti 10 - per le frazioni di migliaia di quintali il punteggio viene arrotondato per difetto se uguale o inferiore a 500 q.li e per eccesso se superiore a 500 q.li (es.1001= punti 1 - 1501= punti 2).	MAX PUNTI 10
<u>ATTIVITA' NEL MERCATO DI ANDRIA E RESIDENZA</u>	
Anzianità di posteggio nel Mercato Generale Ortofrutticolo di Andria: punti 0,5 per ogni anno completo di esercizio nel Mercato di Andria sino ad	MAX PUNTI 15



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

anzianità si conserva anche in caso di subentro ai sensi dell'articolo n.25 del Regolamento;	
Residenza e/o sede legale dell'azienda nella provincia Bat da almeno un anno punti 5 ;	MAX PUNTI 5
Residenza e/o sede legale dell'azienda nella Città di Andria da almeno un anno punti 10 .	MAX PUNTI 10
TOTALE	PUNTI 100

A parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità di impresa riferita alla anzianità dell'esercizio di impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Il posteggio in concessione può essere assegnato in via provvisoria, prioritariamente, ai dipendenti delle ditte concessionarie di posteggi cessate dall'attività o rinunciatricie della concessione, fino alla naturale scadenza del precedente contratto.

Tale concessione non ha alcuna possibilità di rinnovo, se non in forma ordinaria.

Detti dipendenti devono costituirsi in Società o Cooperativa.

Ciò per consentire loro di ricercare altre possibilità di lavoro compresa quella di partecipare al bando per nuove assegnazioni.

Nel caso in cui detta Società o Cooperativa perda i requisiti per legge o cessi la propria attività, il posteggio interessato ritorna a disposizione dell'Ente Gestore.

Durante il periodo di concessione provvisoria, non sarà consentito ad altri componenti, diversi dai dipendenti che hanno formato la prima Società o Cooperativa, di essere inserite nella stessa società.

La validità della graduatoria riveniente dalla presentazione di domande a seguito di avviso pubblico sarà di anni due.

Ogni ditta non potrà avere più di due posteggi; tale limite potrà essere derogato, fino a nuovo bando, e senza che ciò costituisca titolo preferenziale per il futuro, in caso di vacanza di posteggi.

Ove in tal caso ci siano più richiedenti, i posteggi vacanti saranno assegnati a chi avrà conseguito il maggior punteggio in base ai medesimi criteri adottati in caso di bando pubblico.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

Le concessioni dei predetti posteggi non possono avere una durata superiore ad anni sette.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio, comprensivo dell' area plateatico, è stabilito dall'Ente Gestore, sentito il Direttore del Mercato ed il Dirigente.

Esso deve essere pagato a rate anticipate la cui frequenza è stabilita dall'Ente Gestore.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati, qualora individuate con apposito atto amministrativo dalla Giunta Comunale, sono assegnate dal Direttore del Mercato ai richiedenti che dimostrino di appartenere alla corrispondente categoria indicata dall'articolo 17 comma 1 lettera B.

A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso che saltuario.

Le assegnazioni sono comunque valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nel comma precedente, stabilita con le modalità indicate all'articolo n.14, deve essere pagata anticipatamente.

ART.25
SERVIZIO BAR

All'interno del Mercato è presente un "Punto Ristoro - Servizio Bar" realizzato nei locali adiacenti la Direzione del Mercato.

La concessione in uso dei suddetti locali avviene per bando pubblico.

La durata della concessione è pari ad anni 12 (dodici); la stessa non è rinnovabile e l'assegnatario ha l'obbligo di lasciare liberi i locali alla scadenza naturale del contratto.

L'assegnatario, comunque, in caso di partecipazione al nuovo bando potrà usufruire di un punteggio maggiore parametrato agli anni di permanenza nel Mercato Ortofrutticolo di Andria.

In virtù della presenza del suddetto servizio "Punto Ristoro - Servizio Bar", garantito dall'Ente Gestore, è fatto divieto ai concessionari di munirsi di apparecchiature distributrici automatiche da mettere a disposizione dei frequentatori dell'area mercatale, fermo restando la possibilità di munirsi di apparecchiatura per il ristoro per i soli addetti e dipendenti del box in uso.

PARAMETRI	
DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Presenza all'interno del Mercato Ortofrutticolo	PUNTI 30
disoccupato da più di anni 2 (due)	PUNTI 30



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

Età pari od inferiore ad anni 30	PUNTI 30
residenza nel comune di Andria da più di due anni	PUNTI 10
TOTALE	PUNTI 100

A parità di punteggio sarà data la precedenza a coloro i quali dovessero dimostrare un maggiore carico familiare.

ART.26

CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione dell'Ente Gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società sino alla scadenza prevista dell'assegnazione (che non potrà pertanto essere procrastinata per nessun motivo), rivolgendo regolare domanda all'Ente Gestore del Mercato, che può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla Società purché quest'ultima assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale che finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del Mercato e, purché, il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento e non ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante, al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

ART.27

GESTIONE DEI POSTEGGI

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare nella gestione dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui agli articoli n.17 e n.19.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo comma del citato articolo n.3 della Legge n.125 del 25 marzo 1959.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente Gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Gli assegnatari dei singoli posteggi sono obbligati a sottoscrivere al momento della stipula del contratto di concessione il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), all'uopo redatto dall'Ente Gestore.

Sono venditori e/o commissionari esclusivamente le persone fisiche e/o giuridiche come innanzi riportato titolari delle concessioni.

Non è assolutamente consentito al altre persone fisiche e/o giuridiche vendere all'interno del mercato prodotti di produzione propria e/o acquistati.

Il Dirigente sanzionerà con ammenda pecuniaria, compresa tra €1.000,00= (mille) ed €3.000,00= (tremila), i soggetti che non essendo titolari di concessione effettuino vendita abusiva sia all'interno di aree concesse ad altre ditte che all'interno di ogni altra area del Mercato.

ART.28

INDICAZIONI SUI POSTEGGI

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede, le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale, con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'intestatario.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

ART.29 **USO DEI POSTEGGI**

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita.

E' tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

L'Ente Gestore, qualora verifichi che gli imballi vuoti permangono oltre un tempo ragionevolmente pari a 2-3 giorni all'interno di aree ove non consentito, previa diffida che può essere verbale e/o scritta, può disporre il loro allontanamento a rifiuto addebitando alla ditta il costo del trasporto e i relativi oneri di scarica.

L'Ente Gestore, qualora compatibile con gli spazi a disposizione, può provvedere alla istituzione di un area opportunamente delimitata da destinare a deposito provvisorio di imballaggi adeguata alle necessità del Mercato, in zona situata ad opportuna distanza da quella destinata alle contrattazioni.

In ogni caso gli imballaggi devono essere smaltiti a cura dei concessionari entro massimo due giorni dal deposito.

Durante le ore di chiusura del Mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi e nei magazzini, salvo speciale permesso scritto e rilasciato dal Direttore del Mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie o entità, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore.

ART.30 **TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI**

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria.

ART.31 **REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI**



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1) Concessione totale o parziale a terzi;
- 2) Perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite, nel mercato;
- 3) Inattività completa del posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Dirigente;
- 4) Accertate gravi scorrettezze commerciali;
- 5) Gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
- 6) Accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.

La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

ART.32
RICONSEGNA DEI POSTEGGI

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi di persone e cose, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del Mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART.33
CALENDARIO ED ORARIO

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario, redatto annualmente dall'Ente Gestore.

L'orario delle vendite viene fissato dall'Ente Gestore con procedura indicata nel comma precedente.

L'orario riservato ai privati consumatori, non deve coincidere con quello di massima affluenza al mercato delle categorie di cui all'articolo n.18.

Nell'orario di vendita potrà essere prevista anche l'apertura pomeridiana, salvo nei casi in cui l'Ente Gestore ritenga tale apertura non conveniente in relazione alle situazioni locali.

L'orario di Mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative all'asportazione delle merci, sia di



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

quelle vendute, sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni di vendita.

Gli operatori all'ingrosso fuori del Mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il locale Mercato Ortofrutticolo.

ART.34

INIZIO E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA

L'inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonché delle vendite ai privati consumatori, possono essere annunciati con apposito segnale.

Hanno libero accesso al Mercato Ortofrutticolo tutte le persone in possesso del documento di cui all'articolo n.20, i commercianti all'ingrosso muniti del certificato comprovante l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla CCIAA, nonché tutti i conferenti le derrate.

I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui all'articolo n.33.

ART.35

ORDINE INTERNO

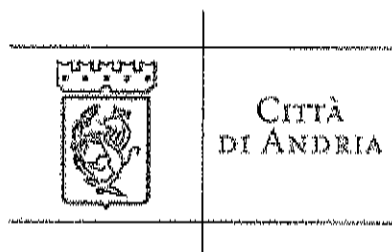
E' vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze:

- a) Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c) Gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- d) Introdurre cani e/o altri animali;
- e) Sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario;
- f) Tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni.

Gli operatori del Mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore.

Le infrazioni di cui alla lettera a) del presente articolo saranno punite ai sensi e con le modalità indicate nel T.U. 15/6/1959, n.393.

Le aree destinate alla circolazione dei mezzi di carico e scarico sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge aree soggette ad uso pubblico per cui le eventuali infrazioni saranno punite ai sensi delle norme del Codice della Strada.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

ART.36 **PULIZIA DEI POSTEGGI**

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti debbono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere ritirati dal personale all'uopo incaricato.

ART.37 **CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

I veicoli portatori prodotti destinati alla vendita nel mercato hanno libero ingresso, previo versamento del pedaggio, a cominciare dall'apertura del Mercato stesso.

I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del Mercato lo consentono.

La circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico merci, sono regolati dal Direttore del Mercato, con apposito ordine di servizio.

Le ditte concessionarie potranno parcheggiare all'interno del Mercato durante le ore di attività, in area all'uopo predisposta e previo ritiro di opportuno tagliando di autorizzazione, max n.2 autoveicoli per ciascun box in concessione. Non è consentito parcheggiare altri autoveicoli al di fuori di quelli autorizzati. Tutti i veicoli non autorizzati saranno sanzionati dal personale di Polizia Municipale in servizio presso la struttura.

Uguale sorte subiranno i veicoli che circoleranno all'interno del Mercato non rispettando i sensi di marcia indicati con apposita segnaletica.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del Mercato.

I veicoli per il trasporto interno (ecologici ad emissioni 0) devono essere a norma, nonché sottoposti a revisione periodica biennale con esibizione del certificato c/o la direzione.

Gli stessi stessi dovranno essere condotti da personale all'uopo istruito e idoneo a svolgere tale mansione.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'Ente Gestore su proposta del Direttore del Mercato, sentiti i rappresentanti dei facchini liberi.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

Nell'interno del Mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo (max Km/h 10).

Coloro i quali saranno sorpresi a circolare a velocità superiore a quella indicata saranno passibili di sanzione elevata dal personale di Polizia Municipale in servizio presso il Mercato.

ART.38 **OPERAZIONI DI VENDITA**

Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.

La Direzione del Mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili al compratore, nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel Mercato.

L'Ente Gestore provvede a fornire il Mercato delle attrezzature necessarie.

ART.39 **VENDITE ALL'ASTA**

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art.3 della legge 25 marzo 1959, n.125.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa è già stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

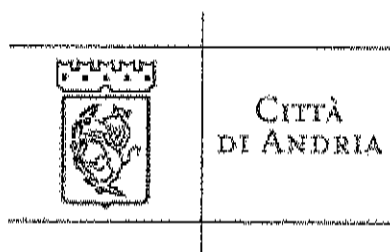
Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel Mercato dall'Ente Gestore.

ART.40 **MERCE IN VENDITA**

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

La merce in vendita, oltre ad essere provvista di tutta la documentazione a norma per gli aspetti fiscali, opportunamente custodita ed esibibile in caso di



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

controlli, dovrà tassativamente rispondere ai requisiti di qualità vigenti secondo la normativa di riferimento Comunitaria e Nazionale.

Parimenti gli imballi dovranno riportare le indicazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti (identificazione dell'imballatore, natura del prodotto, origine del prodotto, categoria e qualità, calibro, peso netto, ecc).

Si precisa che è passibile di sanzione (D.Lgs. 306/02 e s.m.i.) colui che detiene la merce al momento del controllo.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere all'Ente Gestore del Mercato alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

ART.41

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede CEE, si applicano le norme comunitarie.

Per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 07/08/1959 e s.m.i..

Gli imballaggi contenenti i prodotti ortofrutticoli, oltre che riportare le indicazioni previste al precedente articolo, debbono essere di peso non superiore al 15% del peso del collo.

Per il fogliame il peso dell'imballaggio non deve superare il 20% del peso del collo, salvo le eccezioni previste dall'art.2 del D.M. 31/12/1960 e s.m.i..

Parimenti non è consentito utilizzare imballi usati e/o vistosamente sporchi, umidi e in cattive condizioni igieniche.

ART.42

STRUMENTI DI PESATURA

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) Mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) Perfettamente regolati e verificati secondo le norme vigenti prima di essere adoperati;
- c) Bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

ART.43 **NORME PER LA VENDITA**

Le vendite non effettuate a mezzo astatori debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui al secondo comma dell'articolo n.27 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente Regolamento o da loro dipendenti.

Le vendite si effettuano a tara merce, oppure a peso netto, a numero o a collo, con l'osservanza delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Esaurita la contrattazione della merce il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore.

Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

ART.44 **VENDITE PER CONTO**

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono applicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso) fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente (escluso il carico), nonché delle *"star del credere"*.

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tale operazione non abbia provveduto il committente.

Delle operazioni medesime il commissionario informerà il Direttore del Mercato ed il committente.

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

- 1) La natura e la qualifica del prodotto oltre che il numero di colli;
- 2) Il prezzo di vendita;
- 3) Il peso lordo o netto di ciascuna partita o collo venduti;
- 4) Il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari e mandatarî devono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ART.45

CERTIFICAZIONE PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

Gli operatori del Mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti alla norma in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del Mercato, il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili il Direttore rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'Organo Sanitario.

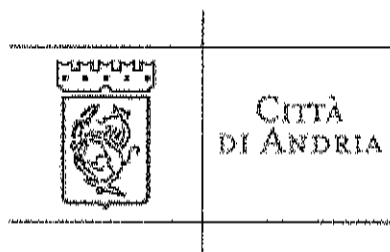
L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

ART.46

DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

Il Direttore del Mercato provvede, mediante l'opera di mandatarî o di commissionari nonché della Cassa del Mercato alla vendita:

- a) Delle derrate affidate alla Direzione per la vendita;
- b) Delle derrate pervenute nel Mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatarî sospesi, durante il periodo della sospensione, salva la diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla Direzione del Mercato o irreperibili;



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

- c) Delle derrate che, su denuncia dell'Organo sanitario addetto al Mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del Direttore del Mercato, vengono immesse alla vendita.

I commissionari, i mandatari e la Cassa di Mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente Gestore e dalla Direzione del Mercato.

I commissionari ed i mandatari debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di Mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavato netto delle anzidette vendite.

L'Ente Gestore del Mercato nonché la direzione del Mercato, non assumono alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

ART.47

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre Leggi o Regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare e amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatasi durante il periodo dell'assegnazione:

- a) Diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni da parte del Direttore;
- b) Sospensione da ogni attività nel Mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dal Dirigente, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso di grave, dal Direttore del Mercato;
- c) Revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art.31 del presente Regolamento.

I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, deliberati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati al Dirigente e perdono ogni efficacia se non sono ratificati nella stessa.

ART.48

PARCHEGGIO E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL MERCATO



Settore Sviluppo Economico
Mercato Generale Ortofrutticolo

All'interno del mercato sono predisposte apposite aree destinate al parcheggio delle varie tipologie di veicoli, opportunamente segnate.

Ai concessionari è consentito il parcheggio di massimo n.2 autovetture per ogni singolo posteggio, all'uopo circoscritta e previo ritiro di idonea autorizzazione.

ART.49

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento di Mercato entrerà in vigore dopo la sua approvazione e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune di Andria, ai sensi del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i..